



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 898 DEL 17 ottobre 2018**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da G. Paoli Elettroimpianti S.r.l./ Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali per anni 10 nel Comune di Pescaglia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 1.310.340,00 euro.

**PREC. 11/18/S**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 72334 del 24 maggio 2017 con cui la Società G. Paoli Elettroimpianti segnala la violazione dell'obbligo normativo di ricorrere alla verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario nella procedura in oggetto; rileva l'illegittimità della nomina dei membri della Commissione che non sarebbe avvenuta secondo regole di trasparenza e competenza, preventivamente individuate dalla stazione appaltante e l'illegittimità dei successivi atti della procedura di gara che ne sarebbe derivata;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 17 gennaio 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che l'istante chiede conferma dell'obbligo di procedere alla verifica dell'offerta che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando, ritenendo che nel caso di specie l'offerta dell'aggiudicatario Consorzio So. & Co. sia da ricondurre alla previsione normativa di cui all'art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016;

RILEVATO da un esame della documentazione prodotta che, nel caso della gara in oggetto, in relazione all'aggiudicatario, ricorrono entrambi i suindicati presupposti, in quanto sia l'offerta economica che l'offerta tecnica della So. & Co. superano la soglia sopra indicata;

RILEVATO che nella propria memoria l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio sostiene di non aver riscontrato la necessità di sottoporre le offerte alla verifica dell'anomalia in ragione del fatto che l'offerta presentata dal Consorzio So. & Co. risulta inferiore a quella presentata dalla società istante; per motivare la propria scelta, rivendica la discrezionalità della stazione appaltante citando giurisprudenza che si riferisce però al caso, previsto dall'art. 97, comma 6, della verifica facoltativa dell'anomalia che la stazione appaltante dispone soltanto laddove "in base ad elementi specifici" l'offerta "appaia anormalmente bassa". Tale giudizio è sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (vd. TAR Umbria 30 marzo 2018, n. 192; TAR Lombardia 27 ottobre 2017, n. 2048).;

CONSIDERATO che, la fattispecie risulta invece inquadrabile nell'ambito del co. 3 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 che corrisponde al previgente art. 86, comma 2, D.lgs.163/2006 e prevede, per gli appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che "sono giudicate anomale le offerte per le quali sia per la componente tecnica che per quella economica realizzino un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

bando di gara”. Pertanto, è sempre considerata anomala l’offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all’offerta economica in virtù di un ribasso consistente;

RITENUTO quindi che in presenza di entrambe le condizioni vi sia un preciso obbligo normativo di precedere alla verifica dell’anomalia;

RILEVATO che in ordine alla presunta violazione da parte della stazione appaltante di regole di competenza e trasparenza nella nomina dei commissari preventivamente individuate, nelle proprie memorie, l’Unione dei Comuni Media Valle del Sarchio ha evidenziato che la nomina della commissione nella gara in oggetto è avvenuta in attuazione delle disposizioni contenute in apposita convenzione (rep. n. 397 del 25.11.2015 tra L’Unione dei Comuni committenti e i Comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia, e altri) in cui è espressamente previsto che l’ente possa avvalersi di personale degli enti associati e che il componente espresso dal Comune di Pescaglia vanterebbe esperienza ventennale;

CONSIDERATO che, in attesa dell’attuazione della disciplina relativa all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può nominare alcuni componenti interni nel rispetto del principio di rotazione (vd. art. 216, comma 12);

RITENUTO quindi che la Commissione di gara sia stata nominata con le modalità previste dalla legge;

### **Il Consiglio**

nei limiti di cui in motivazione, ritiene:

- la scelta della stazione appaltante di non procedere alla verifica dell’anomalia al ricorrere dei presupposti di legge non conforme alla disciplina normativa di settore;
- la modalità adottata per la nomina della Commissione di gara conforme alla disciplina normativa di settore.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 ottobre 2018

Il Segretario Maria Esposito